



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Personale docente
Ripartizione Docenti di ruolo

Prot. 0024141
Trieste, 30/09/2009

Titolo VII Classe 2

Rep. n. 64

Agli Amplissimi Sigg. Presidi di Facoltà
LORO SEDI

Oggetto: Residenze fuori sede – Autorizzazioni (Anno accademico 2009/2010).

In prossimità dell'inizio dell'anno accademico, si rammenta che il vincolo a risiedere stabilmente nella sede presso la quale si presta servizio (quanto meno nella subordinata accezione di "avere domicilio nel Comune stesso o limitrofo") costituisce un obbligo di carattere generale, al quale è possibile derogare solo in casi del tutto "eccezionali", e comunque soltanto ove ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.

Eventuali richieste di autorizzazione a risiedere fuori sede devono essere presentate (v. modello allegato) prima dell'inizio dell'anno accademico (entro il 31 ottobre 2009), tenendo presente che:

possono ritenersi in regola (e quindi non presentare domanda di autorizzazione) i professori di ruolo:

- a) che abbiano residenza nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) che si trovino in particolari posizioni quali: congedo per motivi di studio, fuori ruolo per incarichi, autorizzazione ad esclusiva attività di ricerca, aspettativa per situazioni di incompatibilità.

i ricercatori e gli assistenti di ruolo: possono richiedere l'autorizzazione a risiedere fuori sede limitatamente al primo anno di effettivo servizio presso questo Ateneo, trascorso il quale devono comunque intendersi obbligati a fissare la propria residenza nell'ambito regionale o ad eleggere domicilio a Trieste o comune limitrofo. Tale obbligo non sussiste per coloro che si trovino in particolari posizioni quali: congedo per motivi di studio, fuori ruolo per incarichi, aspettativa per situazioni di incompatibilità.

§ § §

Si puntualizza che su conforme deliberazione del Senato Accademico "pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio" non può comunque aversi ove non sia settimanalmente garantita l'assistenza agli studenti mediante la fissazione di appropriati "orari di ricevimento" presso la sede di servizio. Ciò a prescindere dal calendario dei corsi ufficiali, con la sola eccezione dei periodi di sospensione ufficiale delle attività, dei periodi di congedo o delle altre legittime motivazioni di assenza, da giustificare espressamente presso la competente Presidenza di Facoltà.

§ § §

Si invitano le SS.LL. a voler dare ampia diffusione ed a segnalare i casi di inadempienza ai fini della relativa regolarizzazione.

Con i migliori saluti


IL RETTORE
(Prof. Francesco PERONI)